



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.29

OGGETTO:

**Partecipazioni societarie possedute dal Comune.
 Ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti quaranta nella sala consiliare del Comune Motta de' Conti , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. QUIRCI Emanuela - Sindaco	Sì
2. FERRARIS Cristina - Consigliere	Sì
3. PAGGIO ROBERTO - Consigliere	Sì
4. GUERCI Christian - Consigliere	Sì
5. VOLPI Marinella - Consigliere	Sì
6. BARUSCOTTI Daniele - Consigliere	Sì
7. CAPRINO MELISSA - Consigliere	Sì
8. PERROTTA Giuseppa - Consigliere	Sì
9. GREPPI EDOARDO - Consigliere	Sì
10.	
11.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PASSARO ARMANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor QUIRCI Emanuela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Gotomeeting alle ore 21.40 del 27.12.2021. Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro del Consiglio Comunale riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario comunale ricorda che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione dal Segretario comunale e che tutti ne hanno già preso lettura. Indi dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione.

IL SINDACO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate,

Considerato che occorre procedere per l'effettuazione della ricognizione annuale e che, al riguardo, il competente Servizio Finanziario ha effettuato apposita ricognitoria in merito alle partecipazioni societarie possedute dal Comune, da cui emergono le seguenti risultanze:

- 1) **AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.**, con sede a Casale Monferrato (AL), Società in house, le cui attività sono: distribuzione del gas naturale, gestione del ciclo idrico integrato, del servizio di trasporto pubblico locale, del servizio scuolabus, del servizio cimiteriale e di illuminazione votiva, del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di teleriscaldamento;
 - quota di partecipazione **0,7184%**;
 - anno di costituzione: 1975;

di cui partecipazioni indirette possedute dal Comune:

a) Energica S.r.l., con sede a Casale Monferrato (AL), Società unipersonale interamente partecipata da AMC S.p.A., che si occupa esclusivamente dell'acquisto e della vendita del gas metano; quota di partecipazione del Comune **0,7184%**;

2) CONSORZIO VERCELLESE FORMAZIONE PROFESSIONALE (CO.VER.FO.P.), Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Vercelli, costituito ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 63, recante:

attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati; specializzazione e qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva; riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi; acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile; fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad Enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo; svolgimento di ogni attività tra quelle demandate dalla L.R. n. 63/1995, e dalle altre normative vigenti, alle Agenzie formative;

- quota di partecipazione **0,12%**;
- anno di costituzione: 1999;

di cui partecipazioni societarie possedute indirettamente dal Comune:

b) ATL Vercelli Valsesia s.c. a r.l., con sede a Varallo, società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Vercelli, per una quota pari allo 0,24%, costituita da diversi Enti pubblici e privati si occupa di accoglienza, informazione e assistenza turistica nel territorio valsesiano e vercellese; quota di partecipazione del Comune **0,00000288%**;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Motta dè Conti, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che il suddetto piano, così come aggiornato in sede di revisione periodica, non comportava la necessità di alcuna azione da parte dell'Amministrazione in quanto era previsto il mantenimento di ogni partecipazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminata e di estrema importanza identificare il concetto di *“società a controllo pubblico”* e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni di seguito riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha identificato il concetto di controllo pubblico con quanto definito all’art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato ed integrato con quanto disposto dall’articolo 11 – quater del D.Lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che *“sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”*.

con propria nota interpretativa del 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso *“che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”* rilevando altresì un’ulteriore *“ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*

con propria deliberazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle *“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di *“controllo solitario”* e un concetto di *“controllo congiunto”* declinando nei seguenti quattro aspetti:

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

Inteso che:

- il Comune di Motta dè Conti non rientra in alcuna fattispecie di *“controllo solitario”* mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l’esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su *“modalità di*

coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”;

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A e B alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “

Considerato che la relazione di cui agli allegati A e B prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione oppure che non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendovi una variazione dell'assetto partecipativo nelle proprie quote societarie la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere espresso dall'Organo di revisione;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del menzionato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. Di approvare gli allegati A e B alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ”;
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Sindaco;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to: QUIRCI Emanuela

Il Segretario Comunale
F.to: PASSARO ARMANDO

Copia conforme all'originale
Motta de' Conti, lì 16/02/2022

Il Segretario comunale
F.to: PASSARO ARMANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 77 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Motta de' Conti (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

, lì 16/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PASSARO ARMANDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile a tutti gli effetti, a norma dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000, il giorno stesso di approvazione.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Motta De' Conti, lì 16/02/2022

Il Segretario Comunale
PASSARO ARMANDO